

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(MEDICI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(FERRARI AGGRADI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 AGOSTO 1968

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Francia relativo alle questioni doganali e fiscali per la gestione del traforo stradale del Monte Bianco, concluso a Parigi il 7 febbraio 1967

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione tra l'Italia e la Francia per la costruzione e l'esercizio della galleria del Monte Bianco del 14 marzo 1953 resa esecutiva con legge 1° agosto 1954, n. 846, ha stabilito, all'articolo 12, che le questioni doganali e fiscali connesse alla gestione del traforo sarebbero state regolate attraverso accordi particolari.

L'Accordo, concluso a Parigi il 7 febbraio 1967, provvede alla disciplina di detta materia tributaria, sulla base di un criterio di soluzione che mira a limitare la doppia imposizione internazionale e ad escludere, nel contempo, ogni immunità fiscale nei confronti delle due Società concessionarie italiana e francese che assicurano in comune la gestione del traforo a termine della suddetta Convenzione e del relativo Accordo aggiuntivo del 25 marzo 1965, approvato con legge 14 luglio 1965, n. 921.

Le clausole del presente Accordo attongono per la maggior parte alla materia regolamentare, con particolare riferimento

all'aspetto tecnico-fiscale, e solo i disposti contenuti negli articoli 5 e 8 rivestono una portata di carattere sostanziale, sia pure di limitata importanza e di trascurabile effetto.

L'articolo 1, infatti, fissa i limiti che individuano l'ambito di gestione delle due Società ed assume tali limiti come base oggettiva di riferimento per l'applicazione delle legislazioni fiscali dei due rispettivi Paesi.

Gli articoli 2, 4 e 6 stabiliscono, invece, i criteri da seguire ai fini della determinazione delle entrate e dei redditi assoggettabili alle imposizioni dirette ed indirette ed il successivo articolo 7 demanda alle Amministrazioni competenti dei due Paesi il compito di concordare le modalità per l'esercizio dei rispettivi diritti in materia di accertamento fiscale e del relativo controllo amministrativo.

La norma introdotta dall'articolo 3 mira a facilitare e semplificare le procedure e le incombenze degli uffici finanziari, per quan-

to concerne i rapporti con le due Società concessionarie, e prevede in particolare che i detti uffici possono rivolgersi, per gli adempimenti connessi all'accertamento e alla riscossione dei tributi, ad un soggetto fisico espressamente designato da ciascuna società.

L'articolo 5, derogando il disposto dell'articolo 13, primo comma, della Convenzione italo-francese sulle doppie imposizioni, approvata con legge 9 febbraio 1963, n. 469, stabilisce che gli stipendi e gli emolumenti del personale addetto alla gestione del traforo sono tassabili nel Paese in cui i beneficiari hanno il loro domicilio fiscale. Ciò in vista della particolare dislocazione del traforo, che è situato sui due territori di frontiera, e in considerazione del fatto specifico che gli uffici tecnici ed amministra-

tivi di entrambe le Società sono installati sul piazzale italiano d'imbocco del tunnel.

Con l'articolo 8 infine si è inteso agevolare, sia pure in limiti modesti e transitori, l'importazione sui contrapposti territori di impiego del materiale di costruzione e manutenzione della galleria, di rispettiva origine e provenienza. Una sostanziale importanza riveste però solo la disposizione del punto 1) che prevede l'esenzione dal dazio e la deroga da eventuali divieti e vincoli d'importazione per il materiale destinato ad essere incorporato nel manufatto. Trattasi, tuttavia, di una agevolazione di carattere temporaneo, in quanto aveva lo scopo di anticipare il regime di libera circolazione delle merci attuato, in modo generale e completo, alla data del 1° luglio 1968, per effetto della realizzazione dell'unione doganale nell'ambito della CEE.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato l'Accordo tra l'Italia e la Francia relativo alle questioni doganali e fiscali per la gestione del traforo stradale del Monte Bianco concluso a Parigi il 7 febbraio 1967.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 9 dell'Accordo stesso.

A C C O R D O

RELATIVO ALLE QUESTIONI DOGANALI E FISCALI PER LA GESTIONE DEL
TRAFORO STRADALE DEL MONTE BIANCO

Il Governo della Repubblica Italiana,

Il Governo della Repubblica Francese,

Considerato l'articolo 12 della Convenzione tra l'Italia e la Francia, relativa alla costruzione ed alla gestione di un traforo attraverso il Monte Bianco, firmata a Parigi il 14 marzo 1953,

Considerato l'Accordo Aggiuntivo (Avenant) alla suddetta Convenzione, firmato a Roma il 25 marzo 1965,

hanno convenuto quanto segue:

I — IMPOSTE E TASSE

Articolo 1

Per l'applicazione della legislazione e della regolamentazione fiscali, ciascuna società concessionaria della costruzione e della gestione del traforo stradale attraverso il Monte Bianco è considerata come esercente da sola e per proprio conto la gestione della metà dell'opera corrispondente alla sua concessione.

Articolo 2

Per la liquidazione delle imposte sugli affari, la base imponibile in ciascuno Stato è costituita dalla totalità delle entrate afferenti alle operazioni effettuate nell'ambito della concessione accordata da detto Stato.

Tuttavia, qualora le entrate relative alle operazioni effettuate in ciascuno dei due Stati, specie per quanto concerne i pedaggi, non possono essere distinte, la base imponibile in ciascuno Stato è rappresentata dalla metà delle entrate totali qualunque sia il luogo della loro realizzazione.

Articolo 3

Nella misura in cui la legislazione e la regolamentazione fiscali lo esigano, ciascuna società concessionaria dovrà far accreditare presso l'Amministrazione incaricata dell'esazione di imposte e tasse, un rappresentante domiciliato nello Stato in cui sono dovute tali imposte e tasse, il quale si impegnerà a compiere le formalità cui sono tenuti i contribuenti e a pagare le imposte e tasse dovute.

Articolo 4

Per l'applicazione delle imposte sugli utili derivanti dalla gestione del traforo, la base imponibile per ciascuna società concessionaria verrà calcolata dall'Amministrazione fiscale competente dello

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stato in cui detta società ha il proprio domicilio fiscale, secondo la legislazione interna di detto Stato e tenendo conto:

a) che le entrate provenienti dalla gestione del traforo sono ripartite per metà tra le due società concessionarie, e

b) che anche le spese necessarie alla gestione, manutenzione e conservazione del traforo sono ripartite per metà tra le due società concessionarie.

Articolo 5

In deroga alle disposizioni della Convenzione fiscale italo-francese contro la doppia imposizione in materia di imposte sui redditi e sul patrimonio, gli stipendi e gli emolumenti delle persone incaricate della gestione del traforo non sono imponibili che nello Stato in cui gli interessati hanno il proprio domicilio fiscale.

Articolo 6

Per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione fiscale italo-francese contro la doppia imposizione in materia di imposte sui redditi e sul patrimonio, gli onorari, le indennità e le altre remunerazioni pagati per conto comune ai membri del Comitato comune di amministrazione e dell'Organo comune di controllo dei conti di gestione per le funzioni svolte a tale titolo, sono considerati come versati dalla società concessionaria di cui detti membri sono i rappresentanti o i mandatari.

Articolo 7

Le competenti Amministrazioni fiscali dei due Stati concorderanno le modalità di esercizio dei rispettivi diritti di richiesta di notizie e di verifica per quanto concerne la contabilità di esercizio della opera, tenuta presso la sede del Comitato comune di amministrazione.

II — DOGANE

Articolo 8

1. Per la manutenzione e la gestione dell'opera ciascuno Stato:

a) non riscuoterà alcun dazio di importazione sui materiali da costruzione, le materie prime e sul materiale tecnico originari e provenienti dall'altro Stato, destinati a esservi incorporati;

b) consentirà l'introduzione di materiali da costruzione, materie prime e materiale tecnico senza alcun divieto o restrizione economica di importazione.

2. Le Autorità competenti prenderanno accordi per concedere ai materiali importati temporaneamente, in sospensione da dazio e dagli altri diritti applicabili all'importazione e destinati all'esecuzione di lavori nell'ambito dell'opera, tutte le facilitazioni compatibili con la loro legislazione e la loro regolamentazione.

III — DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 9

Il presente Accordo sarà approvato secondo le norme costituzionali in vigore in ciascuno dei due Stati.

Esso entrerà in vigore alla data dello scambio delle notifiche che certifichino l'avvenuto soddisfacimento delle anzidette norme, e si applicherà a decorrere dall'entrata in esercizio del traforo.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Fatto a Parigi il 7 febbraio 1967 in due esemplari, ciascuno in lingua italiana ed in lingua francese, i cui testi fanno egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

Giovanni Fornari

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA FRANCESE

Hervé Alphand